

## **INFORMATIVA per AFFILIATI**

Questa vuole essere una semplice TRACCIA di cosa si deve affrontare per costituire una Associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro e/o modificarne lo statuto per allinearsi all'attuale normativa in vigore D.lgs 36/2021.

Dal **1° luglio 2023** trova applicazione il **D.lgs 36/2021** recante la nuova disciplina in materia di **enti sportivi e lavoro sportivo e i successivi correttivi**: il Decreto 36 contiene un nucleo importante di **disposizioni in materia di atto costitutivo e statuto di Asd e Ssd**, alcune delle quali costituenti vere e proprie novità per il settore sportivo dilettantistico. Innanzitutto, nello statuo dovranno essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale, con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, **la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente;
- **l'assenza di fini di lucro** (con le **eventuali deroghe** vedi norma sulla distribuzione parziale degli utili prevista per le SSD);
- l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.
- nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale.
- La carica di amministratore è incompatibile **con qualsiasi** altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni
- Agli amministratori, **compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021** può essere attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Per le SSD si sottolinea che, qualora il sodalizio sportivo intendesse beneficiare dell'**agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi specifici** (quote di abbonamento, rette, ecc.), incassati da soci e tesserati ex art. 148 TUIR e art. 4, comma 4, DPR 633/1972, dovrà prevedere statutariamente, e rispettare in concreto, le clausole previste dall'art. 148 medesimo, fra cui l'incapibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa e la non distribuibilità (totale) degli utili di esercizio. Pertanto, **nel caso in cui si prevedesse la parziale distribuibilità degli utili, non si potrebbe più beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali.**

L'ente sportivo che volesse iscriversi anche al RUNTS, dovrà rispettare altresì le disposizioni di cui il D.lgs. 117/2017.

Si consiglia, inoltre, di verificare con il vostro professionista la possibilità di **inserire nello statuto una parte che preveda la possibilità per gli enti di avvalersi delle prestazioni di lavoratori sportivi, volontari, collaboratori amministrativo-gestionali e altre figure professionali** (ad es. custodi e magazzinieri), disciplinandone le caratteristiche principali.

Al di là delle previsioni statutarie, dovrà essere poi verificato che **i tesserati minori d'età, che abbiano compiuto i 14 anni, abbiano prestato personalmente l'assenso al proprio tesseramento, ovvero che abbiano sottoscritto il relativo modulo.**

*(vedere bozza statuto per ASD per SSD rivolgersi al Notaio)*

Importante sapere, che due sono i tipi di Associazioni sportive senza fini di lucro previste dal nostro ordinamento giuridico le quali sostengono il movimento sportivo italiano: "Associazioni riconosciute" e "Associazioni non riconosciute". Le differenze che si possono riscontrare tra le due sono:

1. "Le Associazioni riconosciute" devono obbligatoriamente costituirsi (dal notaio) tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 12 del codice civile dal Presidente della Repubblica o dal Prefetto della Provincia; hanno autonomia patrimoniale perfetta, delle obbligazioni sociali risponde unicamente l'Associazione con il suo patrimonio; può essere proprietaria di beni immobili, di beni mobili iscritti nei pubblici registri e ricevere donazioni purché ottenga l'autorizzazione governativa; è soggetta ad una disciplina dettagliata degli articoli 14 e 24 del Codice Civile.
2. "Le Associazioni non riconosciute" possono essere costituite in qualunque forma (scrittura privata o atto pubblico); non necessitano di alcuna autorizzazione (articolo 18 della Costituzione Italiana); hanno autonomia patrimoniale imperfetta, delle obbligazioni sociali risponde l'Associazione con il proprio patrimonio e se non sufficiente a soddisfare i creditori solidalmente e personalmente il Presidente o i Soci che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione (articolo 38 codice civile); non può essere proprietaria di beni immobili, né ricevere donazioni; ha una disciplina legislativa scarsa (articoli da 36 a 38 del Codice Civile) con ampia autonomia in tema di organizzazione interna.

Successivamente alla costituzione si dovrà provvedere alla richiesta del codice fiscale presso l'Ufficio delle Entrate competente sul territorio. Sarà quindi necessario predisporre i libri civili obbligatori per legge, quali, il libro dei soci, il libro delle assemblee dei soci, il libro del consiglio direttivo. Inoltre, nel caso di mera attività istituzionale sarà necessario provvedere ad istituire un libro delle entrate e delle uscite.

## ADEMPIMENTI

### Costituzione

L'Atto Costitutivo e lo Statuto devono essere sottoscritti in ogni pagina e, perché abbiano valore legale e permettano di usufruire delle agevolazioni previste per l'associazionismo, ed entrambi devono essere registrati presso l'**Agenzia delle Entrate** (Imposta di Registro Euro 200.00, più marche da bollo euro 16,00 ogni 100 righe).

1. Dopo di che il **Presidente** dell'Associazione si deve presentare **all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette** con una copia registrata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto: qui deve chiedere l'attribuzione (gratuita) del **Codice Fiscale** (Modulo AA5/6 - attività non commerciale) per l'Associazione stessa. **Natura Giuridica "12"** (ente non riconosciuto) - **Codice Attività ATECO 93.19.10**. Se si esercita anche attività commerciale, occorre a posteriori, ossia dopo aver registrato al RAAS l'Associazione, aprire la partita iva distintamente e sempre in aggiunta al c.f.

### Modifiche

Per le modifiche statutarie da parte delle ASD che devono mettersi a norma di legge, si ricorda che il nuovo statuto approvato con l'allegato verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci va ripresentato all' Agenzia dell'Entrate per la sua registrazione.

Si raccomanda di verificare che la denominazione abbia la locuzione per esteso di "Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_". Se si tratta di integrazione occorre comunicarla anche all'Agenzia dell'Entrate - Ufficio Iva - per la modifica del dato nel C.F.

I passi da seguire per la modifica dello statuto sono i seguenti:

- 1) Convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci con le modalità previste da statuto;
  - 2) Verificare le maggioranze necessarie previste da statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria dei Soci;
  - 3) Redigere un Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci al quale allegare il nuovo statuto. Far firmare il verbale e il nuovo statuto in originale, in duplice copia, da Presidente e segretario;
  - 4) Recarsi all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con i documenti:
    - due copie del verbale di modifica e del nuovo statuto in originale, firmate;
    - copia della carta di identità di chi si reca a registrare e del legale rappresentante dell'associazione;
- ricevuta del versamento delle imposte, da effettuarsi in banca o in posta con modello F23 dovute se nuova costituzione e/o modifiche non rientranti negli adeguamenti della Riforma dello Sport.

**Quando sono dovute marche da bollo:**

- a) Associazione iscritta al Registro. **È esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27bis della tabella B allegata al D.P.R. 642/72";**
- b) Associazione non iscritta Registro RAS deve apporre una marca da bollo ogni 100 righe su originale e copia.

**ATTENZIONE correttivo Bis D.lgs 36/2021**

«1 -quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 -bis , la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il **31 dicembre 2023**.»;

**Esenzione Imposta di Registro entro il 31/12/2023**

Dlgs 36/2021 Art.2 -bis . Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.»

**ATTENZIONE il FACSIMILE DELLO STATUTO  
E' DA INTEGRARE CON I DATI dell'ASSOCIAZIONE  
(Denominazione, Brevità, Indirizzo Sede legale) così come riportati dal  
precedente statuto se non successivamente modificati.**